

Capitolo III
NUOVO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA(DPR 249/1998 e DPR 245/2007)


Art.1-Vita della comunità scolastica.	pag.21
Art.2-Diritti	pag.22
Art.3-Doveri	pag.24
Art.4-Disciplina	pag.24
Art.5-Impugnazioni	pag.26
Art.5-bis(Patto educativo di corresponsabilità e giornata della scuola)	pag.28
Art.6-Disposizioni finali	pag.28



ISTITUTO COMPrensIVO S. TERESA DI RIVA
 Prot. 0007812 del 18/09/2019
 06-09 (Uscita)

**ISTITUTO COMPrensIVO
 DI SANTA TERESA DI RIVA**

Opuscolo informativo
ai sensi del D. Lgs. 81/2008



Il Dirigente Scolastico
 R.S.P.P. ex art. 34 D. Lgs.vo 81/2008
Prof.ssa Interdonato Enza

Il Responsabile dei lavoratori per la Sicurezza
 Ins. Emanuela Tama

LA SICUREZZA NELLA SCUOLA

CAPITOLO I

LA TUTELA DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI

PRESENTAZIONE

Nella scuola, come in ogni altro "luogo di lavoro": *devono essere applicate le normative relative alla sicurezza ed alla salute dei "lavoratori"*. Queste prescrivono l'attivazione di un sistema organizzato per la prevenzione e la sicurezza *all'interno del quale deve essere riservato uno spazio significativo alla formazione e informazione del personale.*

Questo fascicolo è rivolto a tutto il personale in servizio e vuole essere un testo d'informazione e di facile consultazione relativamente a:

- i contenuti della normativa;
- i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività che viene svolta nella scuola;
- i comportamenti da adottare per la protezione e la prevenzione dei rischi stessi.

Delinea, nel contempo, per ciascun membro della comunità, un quadro organizzativo idoneo allo sviluppo della cultura della sicurezza e della prevenzione e, consegnato individualmente, costituisce uno strumento di riferimento per tutti ed una prova oggettiva dell'avvenuto adempimento l'obbligo di legge.

INTRODUZIONE

"Le disposizioni contenute nel decreto legislativo costituiscono attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. (D.Lgs. 81/2008 art. 1).

Tale decreto "si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio". (D.Lgs. 81/2008 art. 3).

INDICE

Capitolo I

LA TUTELA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Presentazione.	pag.2
Introduzione.	pag.2
Definizioni	pag.3
Documento di valutazione dei rischi.	pag.4
Servizio di prevenzione e protezione (spp).	pag.4
Riunione periodica di prevenzione e protezione.	pag.4
Attività d'informazione e di formazione (artt.36 e 37 del D.Lgs. 81/2008).	pag.5
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (rsl)	pag.6
Albo della sicurezza.	pag.6

Capitolo II

I RISCHI IN ISTITUTI SCOLASTICI

Rischi incendio.	pag.7
Lotta antincendio.	pag.8
Estintore-definizione.	pag.8
In caso di incendio.	pag.9
L'evacuazione di emergenza.	pag.9
Rischi elettrico	pag.10
Rischio d'infortunio negli intervalli dell'attività didattica	pag.11
Rischio d'infortunio durante le ore di scienze motorie	pag.12
Il lavoro ai videoterminali (VDT)	pag.13
Le esercitazioni di laboratorio	pag.15
Rischi particolari del personale non docente (collaboratori scolastici)	pag.16
Rischi generici per il personale non docente	pag.16
Macchine per lavare i pavimenti(eventuale)	pag.17
Utilizzo di scalette pieghevoli	pag.18
Eliminazione di rifiuti pericolosi	pag.18
Sostanze pericolose e loro impiego	pag.18

DEFINIZIONI

“Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: a) «lavoratore»: persona che ... svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, ...”.

Obblighi dei lavoratori (art. 20):

“Ogni lavoratore deve

- *prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle persone presenti sul luogo di lavoro;*
- *contribuire, insieme al datore di lavoro, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;*
- *osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro ai fini della protezione collettiva ed individuale;*
- *utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, ... nonché i dispositivi di sicurezza;*
- *utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;*
- *segnalare immediatamente al datore di lavoro, ... le deficienze dei mezzi e dei dispositivi ... nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza...*

b) «datore di lavoro»: ... Nelle pubbliche amministrazioni ... per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione...

Obblighi del datore di lavoro:

Il Dirigente scolastico, come datore di lavoro, ha l'obbligo di provvedere:

- alla valutazione di tutti i rischi presenti all'interno dei luoghi di lavoro ed elaborare il documento relativo;
- designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- alla designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione(SPP);
- all'informazione ed alla formazione di tutti i lavoratori circa i rischi e l'organizzazione della sicurezza nella scuola.

DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il documento di valutazione dei rischi contiene la «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

La redazione di tale documento costituisce un vero e proprio obbligo del dirigente scolastico che se ne assume la piena responsabilità. Successivamente alla redazione del documento di sicurezza, il dirigente scolastico provvederà a redigere il piano della sicurezza e a programmare ed attuare gli interventi secondo le necessità della scuola.

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP)

Il «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: costituisce l'«insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori»;

Esso «provvede:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive ... , e i sistemi di controllo di tali misure;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori...

RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

«Il datore di lavoro ... indice almeno una volta all'anno una riunione a cui partecipano:

- il datore di lavoro o un suo rappresentante;
- il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

I.C. di Santa Teresa di Riva -Scuola dell'Infanzia-Primaria-
Secondaria di I° grado
Via delle Colline, 15 -Santa Teresa di Riva
Tel.: 0942793140 - Fax: 0942795293-
e-mail: meic88900b@istruzione.it

RICEVUTA

Il sottoscritto.....

nat...a.....in qualità di:

personale docente e non docente

alunno della classe.....

genitore dell'alunno.....

della classe.....

dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui
all'opuscolo "La sicurezza", ai sensi del D.Lgs.n.81 del
9 aprile 2008

Data.....

Firma.....

comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.

Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità e giornata della scuola)

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.

Art. 6—Disposizioni finali

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria e dei genitori nella scuola media.

2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.

3. E' abrogato il Capo III del Titolo I del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.

Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:

- il documento di valutazione dei rischi;
- l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali;
- i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- i programmi di informazione e formazione ... ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

Nel corso della riunione possono essere individuati:

- codici di comportamento e buone prassi per prevenire rischi di infortuni e di malattie professionali;
- obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione”.

ATTIVITÀ D'INFORMAZIONE E DI FORMAZIONE

(art. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008)

L'art. 36 del predetto decreto prevede il principio secondo il quale il datore di lavoro è tenuto a fornire ai lavoratori informazioni riguardanti:

- ◆ i rischi per la salute e la sicurezza connessi all'attività dell'azienda;
- ◆ le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- ◆ i nominativi dei lavoratori incaricati delle misure di prevenzione incendi (art. 46) e di primo soccorso (art. 45)
- ◆ i nominativi del responsabile e degli addetti al SPP;
- ◆ i rischi specifici cui è esposto il lavoratore in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- ◆ i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi;
- ◆ le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Il comma 4 del suddetto articolo prevede altresì che il contenuto delle informazioni sia facilmente comprensibile per i lavoratori, in modo da consentire loro di acquisire le relative conoscenze.

L'art.37 del TU prevede che il datore di lavoro assicuri a ciascun lavoratore "una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristiche del settore o comparto di appartenenza dell'azienda"

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza esprime pareri circa

- la valutazione dei rischi
- le procedure di sicurezza messe in atto
- i programmi di formazione dei lavoratori.

Partecipa, inoltre, di diritto alla riunione periodica del SPP ed esercita per conto dei lavoratori il controllo del rispetto della normativa di sicurezza, avanzando suggerimenti, proposte ed iniziative a tal fine.

ALBO DELLA SICUREZZA

Viene affisso nei luoghi di lavoro, quindi anche nelle scuole, e viene aggiornato ogni qual volta si verifichino variazioni. L'albo della sicurezza riporta:

- gli addetti e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- il Medico Competente (ove previsto);
- gli addetti al Servizio di Pronto Soccorso;
- gli addetti al Servizio di Prevenzione Incendi e Lotta Antincendio;
- gli addetti al Servizio di Gestione delle Emergenze;
- il piano di Evacuazione Rapida delle persone;
- le procedure per l'evacuazione di Emergenza;
- i numeri utili per l'Emergenza Sanitaria (118) e per i Vigili del Fuoco (115);
- eventuali disposizioni temporanee in materia di sicurezza.

più o meno obiettivi, con l'intervento della commissione di esperti che organizza il lavoro per tutto alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

3. Il direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media il luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8.

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5 - Impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse entro quindici giorni dalla

CAPITOLO II I RISCHI IN ISTITUTI SCOLASTICI

1. L'ATTIVITÀ ORDINARIA

L'attività ordinaria che si svolge nella scuola in generale, se eseguita con normale diligenza, non comporta rischi particolari per la sicurezza e la salute degli operatori e degli allievi. Condizione essenziale, però, per mantenere un buon livello di sicurezza è l'uso corretto e prudente delle strutture, delle suppellettili e degli impianti, nel rispetto della segnaletica e della cartellonistica esposta, anche in riferimento ad eventuali limitazioni d'uso di una parte dell'edificio. A ciò sono invitati tutti gli utenti del servizio scolastico e vigilerà il personale docente e non docente.

2. RISCHIO D'INCENDIO

Speciale attenzione deve essere prestata alla prevenzione del rischio d'incendio, evento frequente nella scuola, ma potenzialmente catastrofico.


- Perciò è fatto obbligo a tutti di rispettare rigorosamente il divieto di fumo segnalato da appositi cartelli.
- E' fatto obbligo a tutti di usare gli apparecchi elettrici rispettando le prescritte modalità d'uso.
- E' vietato usare fiamme libere, se non nei laboratori attrezzati, quando è indispensabile, e per le operazioni espressamente programmate.
- E' vietato gettare mozziconi accesi, fiammiferi o altro materiale incandescente nei cestini dei rifiuti, sul pavimento e in prossimità degli arredi.
- E' vietato accumulare rifiuti o materiali combustibili nei ripostigli e nei locali di sgombero.
- E' vietato fare un uso improprio degli interruttori e delle prese della corrente elettrica, o di collegarvi apparecchi elettrici personali di qualsiasi natura.
- E' vietato ingombrare con suppellettili o altri ostacoli le vie di fuga per l'Evacuazione Rapida, nonché bloccare l'apertura delle uscite di sicurezza.
- E' opportuno tenere chiuse le porte resistenti al fuoco.
- Segnalare eventuali deterioramenti delle apparecchiature e degli impianti elettrici.

LA LOTTA ANTINCENDIO

- Prendere visione della disposizione delle attrezzature di sicurezza, con particolare attenzione agli estintori, nelle vicinanze del posto di lavoro abituale;
 - identificare le vie di fuga predisposte per ciascuna area dell'edificio e quella più direttamente accessibile dal posto di lavoro.
- In caso di principio d'incendio:
- avvisare uno degli addetti al Servizio di Lotta Antincendio o al Servizio di Gestione delle Emergenze;
 - adoperarsi per spegnere il focolaio, azionando correttamente l'estintore, solo se ciò non comporta un rischio per la propria persona;
 - allontanarsi dal locale e chiudere la porta, dopo aver controllato che nessuno sia rimasto dentro;
 - nell'impossibilità di avvertire uno dei nominativi degli addetti esposti all'Albo della Sicurezza;
 - eseguire le procedure previste per l'Evacuazione di Emergenza.

ESTINTORE—DEFINIZIONE

- È un apparecchio contenente un agente estinguente che può essere proiettato e diretto su un fuoco sotto l'azione di una pressione interna (art. 1.2 Decreto 20.12.82)



- Controllare periodicamente l'efficienza dei mezzi antincendio (rivolto al personale autorizzato)

ro dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare e personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione, e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Art. 3 - Doveri

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all' art. 1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 - Disciplina

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rap-

IN CASO D'INCENDIO

Qualora dovesse manifestarsi un principio di incendio è necessario attenersi alle seguenti regole fondamentali:

- **MANTENERE LA CALMA;**
 - Intervenire immediatamente azionando i sistemi di allarme e segnalazione eventualmente esistenti e, se istruiti, utilizzando i mezzi antincendio a disposizione (estintori portatili, ecc;)
 - In caso di fuga, individuare le uscite di emergenza (contraddistinte da frecce bianche su fondo verde) e muoversi rapidamente verso di esse;
 - Allontanarsi dal locale dove si è sviluppato l'incendio controllando prima che nessuno sia rimasto all'interno.
- L'EVACUAZIONE DI EMERGENZA**
- Identificare e memorizzare l'uscita di sicurezza e la via di fuga predisposte per il proprio posto di lavoro abituale, secondo il piano di Evacuazione Rapida esposto all'Albo della Sicurezza;
 - memorizzare la modalità di apertura delle porte di sicurezza, prendendo sul maniglione e spingendo verso l'esterno;
 - in caso di emergenza, non usare gli ascensori per la fuga;
 - in caso di emergenza, tutto il personale è obbligato a collaborare, nelle forme previste dal piano di Evacuazione Rapida, per salvaguardare l'incolumità degli allievi, oltre che la propria.

Al segnale di allarme:

- evitare ogni forma di panico, non agitarsi, non gridare;
 - muoversi rapidamente, insieme col gruppo di appartenenza, verso l'uscita di sicurezza prestabilita;
 - controllare che nessuno sia rimasto nel locale;
 - chiudere la porta del locale che si abbandona;
 - seguire col proprio gruppo la via di fuga fino al luogo sicuro prestabilito, secondo il piano di Evacuazione Rapida esposto all'Albo della Sicurezza e seguendo le direttive degli addetti al Servizio di Gestione delle Emergenze.
- Qualora la via di fuga fosse bloccata dal fuoco:
- ripararsi in un locale lontano dall'incendio e con una finestra esterna;
 - chiudere alle proprie spalle tutte le porte resistenti al fuoco che

- si incontrano nella fuga;
- chiudere, e possibilmente sigillare, la porta del locale dove si è trovato riparo;
- segnalare la propria presenza dalla finestra esterna.

RISCHIO ELETTRICO

Nella scuola, come in casa, l'impianto elettrico può essere fonte di rischio grave ogni volta che si agisca in maniera distratta o imprudente.

In particolare, trattandosi di rischio "non visibile" si è portati alla sottovalutazione del pericolo.

E' necessario che il personale docente e non docente della scuola, ma anche gli alunni vigilino con la massima attenzione sui comportamenti e il rispetto delle regole, fra cui sembra opportuno evidenziare le seguenti:

- Segnalare sempre e con tempestività al personale della scuola ogni anomalia, quali cavi scoperti o danneggiati, prese di corrente o interruttori mal fissati ai muri senza protezioni;
- Non compiere alcun tipo di intervento su apparecchiature elettriche, cavi, impianti, plafoniere, lumi, ed in generale su qualunque dispositivo collegato in qualunque modo all'impianto;
- Non toccare mai spine, interruttori o altra apparecchiatura elettrica con le mani bagnate;
- Non usare collegamenti multipli (doppie prese, "ciabatte, prolunghe, ecc.) né tantomeno collegare più prese fra loro;
- Non disinserire le spine tirandone il cavo;
- Non intervenire mai su macchine elettriche per ispezionarle o tentar di ripararle;
- Se viene a mancare l'energia elettrica, disinserire ogni interruttore di macchine eventualmente attive;
- In caso di incendio non usare mai acqua su cavi o apparecchiature elettriche;
- Non toccare una persona folgorata se non si è certi che sia stata interrotta la corrente elettrica; eventualmente spostare la persona dalla sorgente elettrica tramite un bastone o altro oggetto in legno;
- Non lasciare portalampane senza lampadine;
- Ricordare che l'uso di fornelli o stufe elettriche; è vietato nelle

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
 - b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
 - c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
 - e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 2 - Diritti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal Regolamento di Istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione; analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

scuole;

- Evitare la presenza di cavi sospesi in zone di passaggio.

3. IL RISCHIO D'INFORTUNIO NEGLI INTERVALLI DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

Anche nell'attività scolastica ordinaria è necessario evidenziare alcune situazioni che possono provocare degli infortuni, se l'attività stessa non si svolge in forma ordinata e nel rispetto delle disposizioni impartite. In particolare il rischio d'infortunio risulta più probabile:

- nelle aree di pertinenza della scuola, esterne o interne, soprattutto prima dell'inizio e alla conclusione dell'attività;
- negli spazi comuni dell'edificio (corridoi, scale, ecc.), durante l'ingresso e l'uscita degli allievi all'inizio e al termine delle lezioni;
- nei locali del refettorio o mensa, dove questo servizio esiste;
- durante gli spostamenti delle classi da un'aula all'altra, per svolgere particolari attività didattiche (palestre, laboratori, ecc.);
- durante l'intervallo per la ricreazione, tra la prima e la seconda parte delle lezioni;
- al termine di ciascuna lezione, quando i docenti si alternano.

4. LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE

Per prevenire il rischio d'infortunio nelle suddette situazioni, sono state adottate queste misure:

- il personale è invitato a collaborare per reprimere eventuali comportamenti pericolosi;
- il personale è invitato a vigilare nelle forme specificamente indicate nelle disposizioni di servizio;
- l'uso del refettorio o mensa, dove esiste, e il relativo servizio di vigilanza, è stato specificamente regolamentato;
- gli spostamenti delle classi da un'aula all'altra debbono avvenire sempre sotto la vigilanza del docente o di altro personale chiamato a sostituirlo;
- lo svolgimento della ricreazione è stato regolamentato con apposite disposizioni di servizio, sia per quanto attiene agli

- spazi ad essa riservati, sia per quanto attiene alla vigilanza; l'alternarsi dei docenti nelle classi deve avvenire senza interruzione della vigilanza, che, all'occorrenza, sarà momentaneamente svolta dal personale non docente presente nei corridoi.

5. IL RISCHIO D'INFORTUNIO DURANTE LE ORE DI SCIENZE MOTORIE (Norme da far rispettare agli alunni)

Fattori di rischio

Durante l'attività motoria, i rischi derivano principalmente da:

- uso degli attrezzi;
 - attività a corpo libero.
- L'azione impropria, non coordinata, non calibrata dinamicamente può comportare infortunio sull'attrezzo, ovvero per urto contro il suolo per cadute in piano, contro pareti fisse dell'impianto. È sufficiente, ai fini della sicurezza, usare prudenza ed attenersi a regole operative impartite dal personale specializzato.

Eliminazione dei rischi: norme da rispettare

Per eliminare le situazioni di rischio e per tutelare la salute degli alunni sono state formulate le seguenti regole operative:


- utilizzare un abbigliamento idoneo per ogni tipo di disciplina sportiva e/o attività motoria (scarpe ginniche con soles antiscivolo; tuta da ginnastica e/o divisa con maglietta, ginocchiere e protezioni idonee su indicazione del assistente/personale di turno);
- attendere l'arrivo del docente prima di iniziare l'attività, e lavorare solo in sua presenza seguendo con attenzione le indicazioni;
- eseguire un accurato e specifico avviamento per riscaldare la muscolatura;
- lavorare in modo ordinato utilizzando solo l'attrezzatura necessaria ed uno spazio adeguato (riporre gli attrezzi eventualmente non necessari evitando che rimangano sul terreno d'azione);
- informare il docente sul proprio stato di salute segnalando immediatamente condizioni di malessere, anche momentaneo;
- evitare di affaticarsi eccessivamente attuando periodi di

CAPITOLO III STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA STATUTO DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA (D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998)

Art. 1 - Vita della comunità scolastica

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.


simboli associati ai rischi per la salute (tossicologici)



T + / T
 Altamente tossico
 / Tossico



Xn
 Nocivo



Xi
 Irritante



C
 Corrosivo

- recupero, anche al termine della lezione;
- non utilizzare le attrezzature in modo improprio (per fini diversi da quelli specifici) e senza l'autorizzazione del docente;
- non prendere iniziative personali.;
- non utilizzare gli spazi a disposizione con un numero di persone maggiore di quello previsto dai regolamenti.;
- utilizzare le consuete norme igieniche al termine dell'attività motoria.

Inoltre, è opportuno che i docenti:

- diano spiegazioni chiare e precise, con norme operative vincolanti quando l'attività motoria comporta, per sua natura, particolari rischi;
- evitino di far eseguire esercizi o svolgere attività non confacenti alle reali ed attuali capacità delle persone.

6. IL LAVORO AI VIDEOTERMINALI (VDT) (Assistenti amministrativi)

L'uso prolungato degli apparecchi muniti di videoterminali può comportare:

- disturbi alla vista (stanchezza, bruciore, lacrimazione, visione annebbiata, sensazione di corpo estraneo);
 - disturbi muscolari e scheletrici (dolore e rigidità al collo, alle spalle, alla schiena, alle braccia, alle mani).
- Generalmente questi disturbi sono dovuti:
- ad un'illuminazione poco idonea dell'ambiente di lavoro, con riflessi e fastidiosi abbagliamenti;
 - ad un impegno della vista troppo ravvicinato e senza pause, con conseguente affaticamento da sforzo di messa a fuoco;
 - ad una sistemazione del posto di lavoro poco corretta dal punto di vista ergonomico, con conseguenti posture errate del corpo.

Per ridurre l'affaticamento e i rischi della vista è necessario:

- eliminare o schermare le superfici lisce e riflettenti nell'ambiente di lavoro;
- orientare il VDT in modo da non avere sorgenti luminose anteriori o posteriori allo schermo, evitando riverberi e abbagliamenti;

- far in modo che le sorgenti luminose a soffitto, se non sono antiriflesso, rimangano al di fuori della direzione dello sguardo, per evitare riflessi sullo schermo.

Inoltre:

- i caratteri sullo schermo debbono essere ben definiti e l'immagine stabile;
- la distanza degli occhi dallo schermo dovrebbe essere compresa tra i 60 e gli 80 centimetri. Essa può variare per fattori soggettivi o per le dimensioni dei caratteri sullo schermo, ma non dovrebbe mai essere inferiore a 40, né superiore a 90 centimetri, altrimenti bisogna adottare dei correttivi.

Per evitare o ridurre i disturbi scheletrici o muscolari, soprattutto in caso di uso prolungato dei VDT, è consigliabile:

- tenere il sedile ad un'altezza inferiore di qualche centimetro alla distanza che corre tra il pavimento e la parte posteriore del ginocchio, con gamba piegata a 90°;
- usare eventualmente una pedana poggiapiedi per raggiungere quella posizione ottimale;
- tenere il piano di lavoro ad un'altezza tale che, appoggiandovi gli avambracci, l'angolazione dei gomiti non sia inferiore a 90°;
- tenere il centro del video ad un livello inferiore a quello degli occhi;
- stare seduti col bacino leggermente spostato in avanti e la colonna vertebrale leggermente piegata all'indietro;
- variare di tanto in tanto la posizione del corpo;
- evitare di tenere a lungo il capo inclinato in avanti o all'indietro;
- tenere la tastiera in linea con lo schermo o col porta pagine, a seconda dell'apparecchio usato prevalentemente.

Dopo aver adottato le misure necessarie per ovviare a questi rischi, il Capo d'Istituto deve assegnare le mansioni e i compiti che comportano l'uso dei VDT in modo da evitare anche la ripetitività e la monotonia delle operazioni.

I lavoratori che lavorano ai VDT per almeno quattro ore consecutive, hanno diritto ad un'interruzione, mediante una pausa o un cambiamento dell'attività di 15 minuti ogni due ore di applicazione continuativa ai VDT. Le pause non possono essere cumulate all'ini-

possono comportare rischi di gravità limitata:

- **corrosivi:** che, a contatto con i tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;
- **irritanti:** che, pur non essendo corrosivi, possono produrre al contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle e le mucose una reazione infiammatoria;

METODI E STRUMENTI PER RICONOSCERE I PERICOLI

- Per individuare il livello e la tipologia di pericolosità di un prodotto vengono utilizzate le etichette e i simboli di pericolo:

I simboli di pericolo vengono rappresentati su sfondo arancione, insieme alle frasi di rischio (frasi R), per precisare la tipologia del rischio, e i consigli di prudenza (frasi S), indicanti le modalità per operare in sicurezza. Infine, l'etichetta contiene indicazioni relative al contenuto e al produttore.

SIMBOLI ASSOCIATI ALLE TIPOLOGIE DI RISCHIO

simboli associati ai rischi per la sicurezza (chimico-fisici)



E
Esplosivo



F*/F
Estremamente/
Facilmente infiammabile



O
comburente

mente il verificarsi di funzionamenti irregolari o di guasti.

- Prima di azionare la macchina accertarsi che nell'area sottoposta a pulizia non siano presenti altre persone.

UTILIZZO DI SCALETTE PIEGHEVOLI

- Per normali interventi di pulizia (strutture o arredi) può essere adoperata una scala pieghevole (apertura a compasso) del tipo destinato ad usi domestici.
- Il personale autorizzato non dovrà superare il livello (gradino) di appoggio di 150 cm.
- L'operatore sulla scala dovrà sempre essere assistito da una persona a terra, non dovrà lavorare in prossimità di finestre aperte, non dovrà sporgersi dalla scala rimanendo con il busto entro la base di appoggio della scala al suolo.

ELIMINAZIONE DI RIFIUTI PERICOLOSI

1. Sanitaria (servizi igienici, ecc.)

La raccolta di sostanze deve essere attuata con l'uso di appositi guanti di gomma e strumenti idonei ad evitare ogni contatto. I materiali vanno conferiti agli opportuni contenitori, interni o esterni alla struttura.

SOSTANZE PERICOLOSE E LORO IMPIEGO

• La conoscenza delle caratteristiche di pericolosità delle sostanze è un elemento indispensabile perché possano essere impiegate limitando il rischio per gli addetti al più basso livello possibile. In tutta l'Unione Europea sono considerati *pericolosi*, e come tali regolamentati, le sostanze ed i preparati rientranti in una o più delle seguenti categorie:

- *comburenti*: che a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, provocano una forte reazione esotermica;
- *facilmente infiammabili*: che a contatto con l'aria, a temperatura normale e senza ulteriore apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi,
- *infiammabili*: che allo stato liquido hanno il punto di infiammabilità tra i 21°C e 55°C;
- *tossici*: che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono comportare rischi gravi, acuti o cronici, ed anche la morte;
- *nocivi*: che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea,

zio e al termine dell'orario di lavoro. Le pause sono considerate a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e non possono essere riassorbite in caso di accordi che prevedano una riduzione dell'orario complessivo di lavoro.

Gli allievi che lavorano ai VDT, ai fini della sicurezza, sono equiparati ai lavoratori ed hanno l'obbligo di osservare le disposizioni.

7. LE ESERCITAZIONI IN LABORATORIO

L'uso dei laboratori scolastici comporta esposizioni ad agenti fisico-chimici potenzialmente fonti di pericolo anche grave se non si pone la massima cura nel rispetto delle regole per la sicurezza.

La presenza di strumentazioni, utensili, sostanze chimiche o biologiche e rifiuti tossici, impone che l'accesso e la permanenza degli alunni in laboratorio debba essere assolutamente vietato se non risulta presente il personale docente e non docente addetto.

Per tale motivo si porrà la massima cura nel chiudere a chiave i laboratori stessi nonché gli armadi contenenti sostanze dannose ogni volta che i locali risultano incustoditi.

L'educazione degli alunni a rispettare queste regole di sicurezza sarà parte integrante dell'attività educativa e porterà gli stessi ad evitare spiacevoli incidenti.

In particolare:

- Le esperienze di laboratorio programmate dovranno essere preventivamente testate ai fini della sicurezza.
- Gli alunni sono tenuti ad indossare i Dispositivi di Protezione Individuali (occhiali, copriscapo, guanti, ecc.) se previsti dal regolamento del laboratorio.
- È obbligatorio il rispetto da parte del personale e degli alunni delle schede di sicurezza previste per l'uso di sostanze chimiche.
- Disinserire tempestivamente le alimentazioni elettriche degli impianti e delle strumentazioni ogni volta che si verificano spargimenti d'acqua ed in ogni caso alla fine dell'utilizzo.
- Tenere sempre in ordine e liberi gli spazi di lavoro, evitando la presenza di zaini, borse o altri oggetti che intralcino la circolazione.
- È vietato provvedere di persona, se non si è specificatamente

addetti al compito, alla manutenzione o alla riparazione anche di modesti guasti.

- È obbligatorio, oltre che educativo, segnalare al personale addetto ogni anomalia o inosservanza altrui delle norme.

RISCHI PARTICOLARI DEL PERSONALE NON DOCENTE (collaboratori scolastici)

Altri rischi specifici sono connessi con alcune attività che rientrano nelle mansioni del personale non docente, come l'uso di macchine elettriche da ufficio, fotocopiatrici, attrezzature e prodotti per le pulizie.

L'uso di queste apparecchiature è stato regolamentato, tenendo conto anche del rischio d'incendio che può derivarne.

Il personale addetto deve

- rispettare le istruzioni del fabbricante e le norme della buona tecnica,
- attivare i dispositivi di protezione collettiva ed individuale, ove previsti,
- segnalare ogni eventuale anomalia di funzionamento.

Deve inoltre

- attenersi, anche per eventuali turnazioni, alle disposizioni del responsabile del servizio, che le impartirà nel rispetto delle specifiche norme di legge, ove ricorrano.

Il personale addetto controllerà l'esecuzione della manutenzione periodica delle apparecchiature e l'adeguamento, ove necessario, del posto di lavoro ai criteri ergonomici.

L'uso e la conservazione dei prodotti pericolosi debbono avvenire nel rispetto della normativa di sicurezza specifica e delle disposizioni di servizio.

RISCHI GENERICI PER PERSONALE NON DOCENTE

Ci sono delle attività che riguardano personale di segreteria, assistenti dei laboratori, addetti alla pulizia, collaboratori scolastici, ecc. e per le quali è necessario soffermarsi.

In particolare tutto il personale addetto all'utilizzo di apparecchiature elettriche come fotocopiatrici, fotocopiatrici, rilegatrici elettriche, taglierine, scanner, computer, lavagne luminose, attrezzature da laboratorio, e quant'altro si utilizza in ambiente scolastico deve:

- preventivamente leggere le istruzioni per l'uso e la manutenzione di dette apparecchiature,
- formare ed informare sull'utilizzo il personale che ne fa eventualmente uso;
- segnalare eventuali anomalie;
- in caso di interventi di piccola manutenzione (sostituzione cartucce, toner, fogli inceppati, lampade fulminate) togliere sempre l'alimentazione elettrica.

Anche l'attività di pulizia dei locali degli arredi e degli infissi e di quant'altro appartiene alla struttura richiede un minimo di attenzione; si possono infatti individuare rischi connessi a:

- deposito e conservazione di detersivi;
- utilizzo di sostanze chimiche per detergere;
- utilizzo di macchine per lavare pavimenti;
- utilizzo di scalette pieghevoli;
- eliminazione di rifiuti pericolosi.

I detersivi utilizzati devono essere controllati in relazione all'odore, ai vapori emessi, alle eventuali attività chimiche.

Le eventuali macchine per pulire devono essere controllate in relazione all'isolamento elettrico del dispositivo e dell'operatore ed anche in considerazione alle parti meccaniche in movimento.

Il controllo dei fattori di rischio richiede il rispetto di regole operative, l'uso di prudenza e, in talune situazioni, di oggetti o sistemi di protezione.

- Il personale deve abitualmente usare i guanti di gomma, ed in caso di travaso di liquidi irritanti anche gli occhiali protettivi e le mascherine.
- Il materiale d'uso per la pulizia dei servizi igienici deve essere adoperato esclusivamente per tale scopo.
- Dopo l'uso tutto il materiale necessario per la pulizia deve essere accuratamente lavato ed asciugato.

MACCHINE PER LAVARE I PAVIMENTI (eventuale)

- Operare sempre con scarpe dotate di soles di gomma (isolamento elettrico) e con guanti di gomma asciutti.
- Predispone il collegamento elettrico prima di avviare la macchina lavapavimenti.
- Non intervenire mai sulla macchina, ma segnalare immediatamente